

N. 716
REPERTORIO

PNRR M5C2I2.1 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
(APPALTO INTEGRATO) "PIANO RIGENERAZIONE URBANA.
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI ALESSANDRIA
AD HUB DELLA CULTURA E DEL TURISMO DEL TERRITORIO." CUP
I37H21001350001 CIG 98513528D7".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, addì trentuno (31) del mese di
ottobre, in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito in
Piazza della Libertà, 1, innanzi a me, D.ssa PIERLUISA
VIMERCATI, Segretario Generale del Comune di
Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, quarto
comma, lettera c), del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni, sono comparsi i
signori:

- Arch. ANTONIO MARIA ZAPPA, nato a [redacted], il
giorno [redacted], C.F. [redacted] che
interviene nella qualità di Dirigente del Settore Opere
Pubbliche e Infrastrutture del Comune di Alessandria,
C.F. 00429440068, con poteri a quanto *infra* a sensi di
Statuto, soggetto competente alla stipula dei contratti
in nome e per conto dello stesso Ente ai sensi
dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000 (di seguito "Comune/Soggetto

COMUNE DI ALESSANDRIA
SERVIZIO CONTRATTI
Addebitato per
DIRITTI DI SEGRETERIA/
€ 16.689,10
come da ordinativo
N°
del
p. IL SEGRETARIO GEN.
L'INDICATO

Attuatore");

- LUCA DI CESARE, nato a [redacted] il giorno [redacted]
[redacted], codice fiscale [redacted],
domiciliato per la carica presso la sede della Società
di cui appresso, il quale dichiara di agire in qualità
di Procuratore Speciale giusta Procura Speciale,
autenticata dal Dott. Luciano Mariano Notaio in
Alessandria, iscritto al ruolo presso il Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui
Terme e Tortona, conferita in data 27/10/2023 repertorio
n. 169241, dalla Società IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A.
(già PANZERI S.P.A.) con sede in Milano (MI), Via
Vincenzo Gioberti n. 8, C.F./P.IVA 00616780136, quale
risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Milano Monza
Brianza Lodi in data 30/10/2023, posto agli atti (di
seguito denominato "RTI"), che agisce quale capogruppo
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa
(R.T.I.) per l'esecuzione dei lavori, costituito ai
sensi degli articoli 45, secondo comma, lettera d), 46 e
48, commi da 12 a 16, del Codice dei contratti, con Atto
Repertorio Numero 169240 Raccolta Numero 37686 del
27/10/2023 del Dottor Luciano Mariano - Notaio in
Alessandria - iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, in solido
con PLT COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Milano (MI), Via

Melchiorre Gioia n. 55, C.F./P.IVA 02176810063, iscritta nel registro delle Imprese di Milano, mandante dell'R.T.I. per l'esecuzione dei lavori.

- FRANCESCO DAQUARTI nato ad [redacted] il giorno [redacted], codice fiscale [redacted], domiciliato per la carica presso la sede della Società 3i ENGINEERING S.P.A., con sede Alessandria Via Galimberti n. 36 C.F./P.IVA 02062410069, in qualità di Legale Rappresentante quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti in data 19/10/2023, posto agli atti, che agisce quale Ausiliaria Atipica, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), costituito ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis e dell'art. 46, primo comma del D.Lgs. 50/2016, con scrittura privata autenticata Repertorio n. 73955 in data 19/10/2023 dal Dottor Sergio Finesso - Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, in solido con CRIT S.R.L., con sede in SESTO FIORENTINO (FI) Frazione Osmannoro, Via Tevere n. 70 C.F. 03896360488 P.IVA 00331330977, mandante; EMILIO PIZZI TEAM ARCHITECTS "EPTA" S.R.L., con sede in MILANO Via Arena n. 20 C.F./P.IVA 06028850961, mandante; ING. FERRALASCO MARCELLO, con studio in ALESSANDRIA, Via Trieste n. 19 C.F. [redacted] P.IVA 01407750064,

mandante; ING. TRAVERSA CHIARA, con studio in ACQUI
TERME (AL), Via Amendola n. 9, C.F. [REDACTED]
P.IVA 02602430064, mandante (di seguito denominato
"RTP").

I comparenti, della cui identità personale io Ufficiale
Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità
informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (di
seguito "**Codice**")

PREMETTONO CHE:

- a) Il Teatro Comunale è stato oggetto di bonifica da
amianto ed i lavori, avviati nel corso del 2012, si
sono regolarmente conclusi;
- b) La struttura, tuttavia, non ha mai più ripreso
l'attività e versa in uno stato di degrado e
abbandono, anche connesso alle vicende societarie del
soggetto gestore della medesima (ASPAL);
- c) Il Comune ha, da tempo, avviato un processo di
valutazione delle possibili forme di recupero di tale
complesso, anche al fine di offrire nuovamente alla
Città un polo culturale adeguato alle esigenze e
proiettato verso un nuovo modello funzionale e
gestionale che ne consenta una corretta, coerente e
sostenibile gestione, anche in termini finanziari;
- d) A tal proposito, la struttura teatrale è stata

individuata come "HUB della Cultura e del Turismo", dove la città si manifesta e si presenta al visitatore, con percorsi e proposte "inclusive", che possano offrire servizi ed opportunità, che accolgano il turista per poi informarlo sulle offerte turistico-culturali della città e di tutto il territorio di riferimento (una scala di vasta area che ricomprenda l'intero comparto sud-orientale del Piemonte).

e) l'Ufficio tecnico del Comune di Alessandria ha redatto, ai sensi dell'art. 23, quinto comma del D.Lgs. 50/2016, un documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'art. 3, primo comma, lettera ggggg quater, anche al fine di poter successivamente attivare le procedure di cui all'art. 152 del D.Lgs. 50/2016;

f) la natura e la tipologia degli interventi ipotizzati richiede, oltre ad un elevato sviluppo tecnologico della progettazione, con particolare riferimento all'efficientamento energetico dell'edificio, anche una qualità architettonica del progetto di indubbio valore, commisurato alla valenza comunicativa che tale edificio assolve per l'intera Città e per il territorio di riferimento;

g) il D.Lgs. 50/2016 prevede, per tali fattispecie, il ricorso, prioritariamente, allo strumento del concorso

di progettazione a due gradi, ai sensi dell'art. 154 quarto comma del D.Lgs. 50/2016, per acquisire una proposta progettuale che possa essere, successivamente, trasformata in realizzazione;

h) per l'espletamento delle attività sopracitate, occorre garantire il coinvolgimento di professionalità adeguate, con provata esperienza nel campo dei concorsi di progettazione ed in possesso di idoneo titolo abilitativo per svolgere il ruolo di "Coordinatore dei concorsi di progettazione";

i) la procedura concorsuale a due gradi ha avuto inizio in data 04/02/2022 con la pubblicazione del Bando di Concorso sulla piattaforma informatica del C.N.A.P.P.C. (concorsiawn.it);

j) con Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 02/10/2022, esecutiva a norma di legge, è stata approvata la graduatoria definitiva ed è stato proclamato vincitore del Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi tramite piattaforma informatica del C.N.A.P.P.C. (concorsiawn.it), il raggruppamento così composto:

- Capogruppo mandatario: ROSSIPRODI ASSOCIATI S.R.L. con sede in Firenze, via Guglielmo Marconi 29, C.F./P.IVA 05650480485, legale rappresentante arch. Fabrizio Rossi Prodi;

- Mandanti: AI ENGINEERING S.R.L. con sede in Torino, Corso Francesco Ferrucci n. 112, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 01066850064, C.F./P.IVA n. 06764910011 e AI Studio - Associazione Professionale, con sede in Torino, Corso Francesco Ferrucci n. 112, partita IVA n. 04348600018, entrambe rappresentate dall'Ing. Marco BRUGO;

k) in conformità alla determinazione dirigenziale n. 1808/2022, con Lettera contratto pec prot. n. 430 del 03/01/2023 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, per l'opera in oggetto, al raggruppamento temporaneo di cui sopra;

l) con determinazione dirigenziale n. 2493 del 16/12/2022, esecutiva a norma di legge, e successivo contratto Repertorio n. 706 del 13/09/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Alessandria il 14/09/2023 al n. 10281 serie 1T, è stata affidata la redazione del progetto definitivo dell'opera di "Rifunzionalizzazione del Teatro Comunale ad HUB della Cultura e del Turismo del Territorio", al raggruppamento temporaneo vincitore del Concorso di Progettazione sopracitato, per un importo complessivo di euro 241.719,80, esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge, al netto del ribasso del 21%, ai sensi

dell'art. 6.1 del Disciplinare di Concorso e di disporre che la predisposizione del Progetto Definitivo, di cui sopra, avvenga entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della sopracitata Determinazione dirigenziale di incarico, al fine di ottemperare alle successive fasi procedurali dell'opera, secondo le modalità ed i tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il quale l'opera verrà finanziata;

m) con determinazione dirigenziale n. 854 del 24/05/2023, esecutiva a norma di legge, è stato prorogato il termine di consegna della versione finale del Progetto Definitivo, redatto dai progettisti incaricati, fino al totale completamento della fase di validazione da parte dei tecnici incaricati, in base alla quale il Progetto Definitivo dovrà essere adeguato alle osservazioni prodotte;

n) L'appalto in oggetto prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la "Rifunzionalizzazione del Teatro Comunale di Alessandria ad HUB della Cultura e del Turismo del territorio" con lo scopo di realizzare un polo adeguato alle esigenze e ad un nuovo modello funzionale e gestionale, nel rispetto dell'ambito della strategia definita "Coesione territoriale del

Bacino del Tanaro" che ha individuato la stessa funzione alla struttura teatrale nell'ambito delle proposte di sostegno allo sviluppo turistico del territorio, il tutto da eseguirsi nel rispetto delle specifiche e delle prescrizioni di seguito meglio dettagliate;

o) le lavorazioni sono state suddivise in tre lotti funzionali (lotti 1,2,3) di cui solo il lotto n. 1 è oggetto del presente appalto e un quarto lotto (lotto di completamento) posto al di fuori del presente appalto. La procedura di gara ha quindi, assegnato in prima istanza la progettazione esecutiva e la realizzazione del solo Lotto 1. La stazione appaltante si riserva di appaltare anche i restanti due lotti o porzione di essi dipendentemente dai fondi reperiti.

- il Lotto 1 comprende la quasi totalità delle opere strutturali e di tutte le lavorazioni legate alle facciate e alle coperture, la ristrutturazione delle parti del Teatro legate alla sala principale e per permetterne l'utilizzo, impianti meccanici ed elettrici legati a funzionamento del lotto e le centrali tecnologiche del piano interrato. Il progetto esecutivo del lotto 1 dovrà sviluppare e approfondire gli elaborati del progetto definitivo e dovrà sviluppare le principali tematiche volte alla

definizione della soluzione progettuale più rispondente agli obiettivi posti, sia in termini di fattibilità e funzionalità che di ottimizzazione dei costi di realizzazione e di gestione.

- il Lotto 2 prevede gli interventi legati al piano interrato, la "sala Zandrino", gli interventi relativi alla coibentazione di questo piano verso il terreno sottostante, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

- il Lotto 3 prevede il completamento della "sala Ferrero", le opere legate alla nuova scuola di musica e alla rifunzionalizzazione del bar/ristorante, le opere strutturali non realizzate nel lotto 1 perché non strettamente necessarie a garantirne la funzionalità.

- il lotto di completamento della "Sala Rossa" verrà gestito direttamente dal Comune di Alessandria con procedura separata. Il Comune ha intenzione di legarlo al contratto di gestione del teatro, individuando un soggetto che, oltre a terminare la sala secondo le previsioni del progetto definitivo, proponga un progetto di gestione per massimizzare l'offerta culturale del teatro, sia in termini quantitativi che qualitativi, proponendo anche modifiche e ottimizzazioni all'allestimento, che

possano rendere più funzionale la sala al tipo o ai tipi di spettacoli e avvenimenti che il gestore intenderà organizzare. Per questo motivo la sala, i suoi allestimenti e le sue immediate vicinanze sono stati concepiti in modo da poter implementare sistemi di movimentazione della platea, del golfo mistico e del controsoffitto della sala senza dover riprogettare interamente l'intervento.

p) con determinazione a contrarre n. 935 del 05/06/2023, esecutiva a norma di legge, è stata indetta procedura aperta per i lavori di cui sopra, relativi al Lotto 1, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio per l'aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzi ai sensi dell'art. 95, terzo comma, lett. b) del Codice, predisponendo apposito Bando di gara, affinché i concorrenti potessero presentare le offerte tramite Piattaforma Telematica SINTEL;

q) con determinazione dirigenziale n. 1584 del 01/09/2023, esecutiva a norma di legge, sono stati affidati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis e dell'art. 60, del decreto legislativo n. 50/2016 i Servizi di ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato) relativi al "*Piano Rigenerazione Urbana. Rifunzionalizzazione*

del Teatro Comunale ad HUB della Cultura e del Turismo del Territorio", all'impresa PANZERI S.P.A., capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con sede legale in via Via Gioberti n. 8 - 20123 Milano (MI), CF/P.IVA 00616780136 che ha presentato un ribasso pari allo 0,45% sull'importo dei lavori e pari al 2% sull'importo dei servizi di progettazione, per un importo contrattuale complessivo di euro 8.705.453,56 (euro ottomilionisettecentocinquemilaquattrocentocinquantatre/56), comprensivi di euro 295.229,64 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% sui lavori e oneri previdenziali al 4% e IVA 22% sulla progettazione;

r) il Responsabile unico del procedimento (di seguito "R.U.P."), ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell'art. 76, quinto comma, lett. a), del Codice;

s) gli Affidatari hanno comprovato l'insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, previste dall'art. 80 del Codice, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1855 del 05/10/2023 con la quale si è attestata l'efficacia dell'anzidetta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, settimo comma, del Codice;

t) i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni hanno dichiarato, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 89 del medesimo decreto, l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 e 84 quarto comma, lett. a), b) e c) del medesimo decreto;

u) i componenti del R.T.I IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A. (già PANZERI S.p.A.) - capogruppo mandataria per l'esecuzione dei lavori - e PLT Costruzioni S.r.l. - mandante per l'esecuzione dei lavori - risultano iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano;

v) in data 26/10/2023 è stata avviata la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni per i componenti del R.T.P. costituito per la redazione della progettazione esecutiva e, nella stessa data, è stata rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica:

- Comunicazione Antimafia Liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, primo comma, del D.lgs.

159/2011 prot. n.

PR_ALUTG_Ingresso_0050258_20231026 per la società
3i Engineering S.p.A.;

- Informazione Antimafia Liberatoria provvisoria
rilasciata ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del
D.L. 76/2020 Prot. n.

PR_FIUTG_Ingresso_0200746_20231026 per la società
CRIT S.R.L.;

- Informazione Antimafia Liberatoria provvisoria
rilasciata ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del
D.L. 76/2020 Prot. n.

PR_MIUTG_Ingresso_0333732_20231026 per la società
EMILIO PIZZI TEAM ARCHITECTS EPTA S.R.L.;

- Informazione Antimafia Liberatoria provvisoria
rilasciata ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del
D.L. 76/2020 Prot. n.

PR_ALUTG_Ingresso_0050239_20231026 per l'Ing.
Ferralasco Marcello;

- Informazione Antimafia Liberatoria provvisoria
rilasciata ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del
D.L. 76/2020 Prot. n.

PR_ALUTG_Ingresso_0050252_20231026 per l'Ing.
Traversa Chiara;

w) con nota datata 30/10/2023 la capogruppo mandataria
del R.T.I. ha comunicato che con Verbale di Assemblea

Straordinaria del 12/10/2023 rep 3850/2482, registrata a Como il 13/10/2023 n. 19450 Serie 1T, la società PANZERI S.p.A ha modificato la denominazione sociale in IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A., restando invariati la Partita IVA, il codice fiscale e tutti gli altri dati inerenti la società;

x) il Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture, Arch. Antonio Maria Zappa, dichiara che, ai sensi dell'articolo 32, decimo comma, lettera a), del Codice, non trova applicazione il periodo di sospensione di cui al nono comma del medesimo articolo;

y) il suddetto Dirigente dichiara, altresì, di non avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto d'interesse, come disciplinato dall'art. 6 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dall'art. 42 del Codice, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 29/06/2023;

z) Ogni componente del R.T.I. e del R.T.P., coerentemente

con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte, con la sottoscrizione del contratto, assume le responsabilità di conoscenza dei luoghi e degli atti di cui al Capitolato Speciale d'appalto;

aa) ogni componente del R.T.I. e del R.T.P., coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte conviene che il contenuto del presente contratto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle rispettive prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti non allegati.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Definizioni

Nel presente Contratto Specifico sono assunte le seguenti definizioni:

a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora applicabile, così come disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) **D.M. n. 49 del 07/03/2018** _ Regolamento recante: *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*, di seguito, per brevità, *Linee guida Direzione dei lavori*;

f) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;

g) **RTI:** Raggruppamento Temporaneo di Imprese per l'esecuzione dei lavori;

h) **RTP:** Raggruppamento Temporaneo di Professionisti per la redazione della progettazione esecutiva;

i) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti;

j) **DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è

titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante;

k) **DURC**: il Documento unico di regolarità di cui al decreto legge 34/2014;

l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto legislativo n. 81 del 2008;

n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto legislativo n. 81 del 2001;

o) **Costi di sicurezza aziendali**: i costi sostenuti per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 95 comma 10 del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto

legislativo n. 81 del 2008;

p) **Oneri di sicurezza:** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto legislativo n. 81 del 2008;

q) **D.L.:** Direzione Lavori e relativo ufficio, costituito dal direttore dei lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo e/o di ispettore di cantiere i quali collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori;

Articolo 2 - Oggetto e finalità del Contratto

1. Il Comune di Alessandria affida al R.T.I. costituito, per l'esecuzione dei lavori, dalla società IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A. (già PANZERI S.p.A.), capogruppo mandataria e dalla società mandante PLT COSTRUZIONI S.R.L. e al R.T.P. costituito, per la redazione della progettazione esecutiva, dalla società 3i Engineering S.P.A. (capogruppo mandataria) con i seguenti mandanti: CRIT S.R.L., EMILIO PIZZI TEAM ARCHITECTS EPTA S.R.L., Ing. Ferralasco Marcello e Ing. Traversa Chiara, che accettano, per quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte, senza riserva alcuna, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto relativo ai

Servizi di ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato) relativi al "Piano Rigenerazione Urbana. Rifunionalizzazione del Teatro Comunale ad HUB della Cultura e del Turismo del Territorio" - CIG: 98513528D7 CUP: I37H21001350001", da eseguirsi nel Comune di Alessandria, sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, dei patti e delle condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto, dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma e dai piani di sicurezza, tutti conservati agli atti dell'ufficio, che qui si intendono di comune accordo integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati, nonché dal computo metrico estimativo e dall'offerta del 29/06/2023.

2. Per quanto non ivi previsto dovranno essere osservate le norme contenute o richiamate nel Codice, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei limiti della sua applicabilità e nelle altre disposizioni vigenti in materia.

3. Per quanto attiene alle opere di Realizzazione di cui trattasi, sono comprese nel presente Appalto tutti i

lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, funzionale e funzionante, nel rispetto sia delle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto, sia delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli altri atti costituenti il Progetto Definitivo, del quale gli affidatari dichiarano di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata e recepite dalla Stazione appaltante.

4. In particolare sono comprese nel presente Appalto tutti i lavori e le somministrazioni di cui al Computo Metrico Estimativo allegato al Progetto Definitivo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste e prescritte.

Sono compresi nel presente Appalto, i seguenti principali interventi:

a) **Totale rimozione e bonifica dell'amianto** che, grazie agli interventi effettuati precedentemente sull'edificio e alle informazioni trasmesse, sappiamo essere presente nell'intercapedine tra il

piano della platea del teatro e la soletta sottostante con contestuale verifica della presenza o meno in ulteriori zone dell'edificio;

b) **Opere di demolizione e rimozione** (solai, murature, tramezzi, controsoffitti, rivestimenti, infissi.);

c) **Rifunionalizzazione spazi interni:**

- Riprogettazione e inserimento di servizi igienici;

- Cambio quote dei pavimenti, ove necessario anche con inserimento di rampe, per eliminare le barriere architettoniche;

- Inserimento di due nuovi corpi ascensore;

- Inserimento di nuovi camerini.

d) **Interventi strutturali localizzati** previsti per migliorare la fruibilità degli spazi, l'utilizzo della struttura e per adeguare gli impianti alle esigenze contemporanee, ripristini corticali e protezioni passive;

e) **Interventi atti a migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio:**

- Nuova controparete interna;

- "Cannocchiali" con materiale isolante per contrastare i ponti termici;

- Cappotto esterno intonaco dove è attualmente presente il cemento "liscio".

f) **Creazione di "volumi a cielo aperto"** al di sopra dell'attuale piano di copertura per l'installazione degli impianti e installazione di un nuovo sistema di facciata nella parte sommitale dell'edificio per regolarizzarne l'andamento e proteggere il cemento armato fino ad ora esposto;

g) L'attuale centrale termica che verrà dismessa e lo spazio sarà utilizzato per la **creazione della sottocentrale del teleriscaldamento**. La produzione frigorifera vedrà, invece, l'impiego di chiller condensati ad aria ad elevata efficienza (EER);

h) Le opere strutturali, impiantistiche, edili e di finitura relative agli interventi di cui ai precedenti punti, comprensivi dei relativi ripristini e lavorazioni di finitura, e tutto quanto risultante dagli Atti di Progetto Definitivo, finalizzati a garantire il corretto funzionamento dell'edificio e dei relativi impianti tecnici, nel rispetto delle leggi e norme vigenti in materia, in conformità alla regola d'arte e per l'uso a cui essi sono destinati;

i) Sono comprese nel presente Appalto tutte le migliorie relative all'Offerta tecnica presentata dai componenti del RTI e del RTP ed a base degli Atti di gara, così come approvate dalla Stazione

Appaltante.

j) L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e gli affidatari devono conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite negli atti di gara.

5. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'Arch. Antonio Maria Zappa.

6. I componenti del RTI e del RTP sono tenuti ad eseguire le prestazioni in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al R.U.P. e alla D.L. per i relativi provvedimenti.

8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli

oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa del RTI, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

9. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; ogni componente del RTI e del RTP dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

10. A tal fine è obbligo eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, gli interventi dovranno essere eseguiti entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.

12. L'RTI dovrà predisporre e consegnare al D.L. il

Piano Operativo della Sicurezza, dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori.

Articolo 3 - Oneri e obblighi a carico dei componenti del RTI e del RTP

1. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti degli Affidatari e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte degli stessi, e/o dai subfornitori di leggi, decreti, regolamenti,

disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

**Articolo 4 - Obblighi dei componenti del RTI e del RTP
in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,
assistenza e previdenza**

1. I componenti del RTI e del RTP si obbligano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. I componenti del RTI e del RTP dichiarano e garantiscono che il personale del quale si avvarranno per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dagli stessi nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbligano ad ogni effetto di legge.

3. I componenti del RTI e del RTP si impegnano alla piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si

impegnano ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

4. I componenti del RTI e del RTP sono obbligati ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano i componenti del RTI e del RTP anche nel caso in cui non abbiano aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbiano provveduto al recesso da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti.

6. I componenti del RTI e del RTP si obbligano, fatto in

ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

7. I componenti del RTI e del RTP assumono l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. Gli stessi assumono inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

8. I componenti del RTI e del RTP assumono l'obbligo della costante sorveglianza dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dagli stessi. Tutte le spese derivanti ai componenti del RTI e del RTP per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché

tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo agli stessi per l'organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

9. Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dei componenti del RTI e del RTP degli obblighi di cui al presente articolo.

10. I componenti del RTI e del RTP si obbligano altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 5 - Responsabilità

1. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte si obbligano a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente agli stessi e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo di mantenere il Soggetto Attuatore

sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i propri dipendenti e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

4. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte degli stessi, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dei componenti il RTI. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, i componenti il RTI dovranno darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte, si obbligano a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

Articolo 6 - Responsabilità e obblighi specifici

derivanti dal PNRR

1. Si precisa in questa sede quanto di seguito esposto:

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno *significativo* agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attività svolte, oggetto del presente Contratto Specifico, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15 del presente Contratto Specifico.

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui i componenti del RTI e del RTP occupino, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), sono obbligati a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15

e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 17.

1.4 Nel caso in cui i componenti del RTI e del RTP occupino, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), gli stessi sono obbligati a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 17.

1.5 Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, sono obbligati ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, i componenti del RTI e del RTP, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 17.

6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di

obblighi in materia contabile

1.6 Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi in oggetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla prova del conseguimento di target e milestone

1.7 Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte sono tenuti a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi in oggetto con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Articolo 7 - Obblighi generali del Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente ai componenti il RTI e il RTP tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 8 - Termini e durata del contratto

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione

o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 16 del Capitolato speciale d'Appalto.

3. La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in **giorni 30 (trenta) per la progettazione esecutiva**, a partire dall'ordine di esecuzione comunicato dal RUP e fino alla consegna della progettazione completa e meritevole di verifica positiva ed in **giorni 448 (quattrocentoquarantotto) per l'esecuzione dei lavori**, a partire dal verbale di consegna dei lavori e fino all'emissione del certificato di ultimazione degli stessi.

4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 19 e 20 del Capitolato speciale d'Appalto.

5. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte che, per cause a loro non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito possono richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 18 del Capitolato speciale d'Appalto.

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.

7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato "a corpo", nei termini di cui all'art. 3, primo comma, lettera dddd), del Codice.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I pagamenti saranno effettuati alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto, a seguito di regolare esecuzione delle rispettive prestazioni

eseguite dal R.T.I. e dal R.T.P. e di correlata
emissione delle relative fatture (redatte secondo il
meccanismo dello "Split Payment", così come stabilito
dall'art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972) che dovranno
pervenire al Soggetto Attuatore nel rispetto delle
modalità di fatturazione elettronica.

3. Per ciò che concerne i termini di pagamento, si
applica quanto disposto dall'art. 113 *bis*, commi 1, 2
e 3, del Codice.

4. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con
quanto di propria competenza e limitatamente
all'ambito delle attività svolte conferma di accettare
l'importo complessivo dell'appalto di cui trattasi,
pari ad **euro 8.705.453,56** (euro
ottomilionisettecentocinquemilaquattrocentocinquante/56),
di cui **euro 295.229,64** (euro
duecentonovantacinquemiladuecentoventinove/64) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, **euro**
8.217.413,83 (euro
ottomilioniduecentodiciassettemilaquattrocentotredici/83)
per l'esecuzione dei lavori ed **euro 192.810,09** (euro
centonovantaduemilaottocentodieci/09) per la redazione
della progettazione esecutiva, oltre IVA 10% sui
lavori e oneri previdenziali al 4% e IVA 22% sulla
progettazione.

5. Il corrispettivo previsto si riferisce all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali.

6. Il corrispettivo dovuto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento da parte del contraente il Contratto Specifico.

7. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.

8. Il corrispettivo dovuto ai componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte, sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 29 a 36 del Capitolato speciale d'Appalto.

9. Rimangono altresì a carico dei componenti il RTI e il RTP le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

10. I componenti il RTI e il RTP sono vincolati ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A..

I conti correnti dedicati e le persone delegate a operare su di esso risultano dalla comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi, posta agli atti.

11. Le parti convengono espressamente che il contratto si risolve nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni comportano, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge.

12. Ai fini dell'art. 3, quinto comma, della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'appalto è: 98513528D7;
- il Codice unico di progetto (CUP) relativo all'appalto è: I37H21001350001;

13. I componenti il RTI e il RTP si obbligano a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Articolo 10 - Modifiche soggettive dei componenti il RTI e il RTP

1. In merito a eventuali modifiche soggettive dei componenti il RTI e il RTP, le parti richiamano le norme vigenti in materia, in particolare quelle contenute all'art. 110 del Codice.

Articolo 11 - Obblighi in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 12 - Garanzie ed Assicurazione

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, il RTI ha prodotto, ai sensi dell'art. 103, primo comma, del Codice, apposita polizza garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 505.587.661, rilasciata in data 29/10/2023 da ALLIANZ S.p.A. per l'importo di euro 324.218,14 (euro trecentoventiquattromiladuecentodiciotto/14), importo ridotto del 50%+20% essendo in possesso delle certificazioni di qualità aziendale ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, ai sensi dell'art. 93, settimo comma del D.Lgs. 50/2016, rispetto alla quale si dà atto che il RTI ha pagato i relativi premi come risulta dalla quietanza posta agli atti.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 103 del Codice e il pertinente schema 1.2 allegato al D.M. 16/09/2022 n. 193.

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni del Capitolato speciale

d'Appalto.

2. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte assumono la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 103, settimo comma, del Codice, il RTI è obbligato a produrre apposita polizza assicurativa per danni d'esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, che s'impegna a mantenere in vita sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 13 - Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico.

2. I componenti il RTI e il RTP, pertanto, si obbligano a

prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, gli affidatari dovranno provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, dovranno essere fornite al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la

corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 14 - Subappalto

1. Ai fini di eventuali subappalti, le parti richiamano quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'appalto, nonché le norme vigenti in materia, in particolare quelle contenute all'art. 105 del Codice.

2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, paragrafo 6.b) del presente Contratto Specifico;

- nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

3. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

4. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi

del richiamato articolo 105 del Codice dei

Contratti, alle seguenti condizioni:

- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
- contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

- l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.

5. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

8. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne

l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.

10. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

11. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto

Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

15. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:

- nome del subcontraente;
 - importo del subcontratto;
 - oggetto della prestazione affidata;
- e dovrà trasmettere alla D.L.:
- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
 - di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

16. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 15 - Penali

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 21 del Capitolato speciale d'Appalto e qui da intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;

b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili a ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 6, rispettivamente, paragrafi 6.a), 6.b), 6.c) e 6.d) del presente Contratto Specifico.

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il

Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 21 del Capitolato speciale d'Appalto.

6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che

l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 16 - Esecuzione in danno

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 17 - Risoluzione e recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 108 e 109 del Codice, nonché ai sensi di quanto disposto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte è sempre tenuto al risarcimento dei danni a loro imputabili.

4. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore, altresì, tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi.

5. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 6.c) e 6.d) di cui al precedente articolo 6, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 15 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

6. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.

7. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le

determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro,

anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto -

Cessione dei crediti

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 36 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 19 - Modifiche assetti proprietari

1. I componenti il RTI e il RTP sono tenuti a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 20 - Incompatibilità

1. I componenti il RTI e il RTP dichiarano di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (pantouflage o revolving door), non avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, attribuito incarichi in genere ad ex dipendenti del Comune che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima Impresa appaltatrice.

Articolo 21 - Obblighi ulteriori

1. Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), si estendono gli obblighi di condotta ivi previsti e disciplinati a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dei componenti il RTI e il RTP: la violazione di tali obblighi è causa di risoluzione del presente contratto.

2. I componenti il RTI e il RTP dichiarano, altresì, di accettare il "Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in materia di contratti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13/08/2019, esecutiva. Il mancato rispetto del Patto d'Integrità è causa di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I componenti il RTI e il RTP assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. I componenti il RTI e il RTP si impegnano a dare

immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 23 - Proprietà

1. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. I componenti il RTI e il RTP risponderanno a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati

dal Soggetto Attuatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei lavori.

3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.

4. A ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e limitatamente all'ambito delle attività svolte è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti, nonché di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 24 - Spese, imposte e tasse

1. Il RTI riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 69 del Capitolato speciale d'Appalto.

2. In considerazione che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'Iva, il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. I componenti il RTI e il RTP dichiarano di aver preso visione ed accettato l'informativa in

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 26 - Controversie e foro competente

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire

altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 Codice di Procedura Civile.

4. Ai fini del presente contratto, le parti convengono che unico Foro competente sia quello di Alessandria.

5. È esclusa la competenza arbitrale.

6. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - Disposizioni generali e norme di rinvio

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Articolo 28 - Comunicazioni tra le parti

1. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di seguito indicati:

- Appaltatore:

- IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A (già PANZERI S.P.A.)

capogruppo R.T.I. per l'esecuzione dei lavori PEC:

panzerispa@legalmail.it

- 3i ENGINEERING S.P.A. capogruppo R.T.P. per la
redazione della progettazione esecutiva PEC:

3iengineering@pec.it

- Comune di Alessandria: Settore opere Pubbliche e

Infrastrutture: PEC comunedialessandria@legalmail.it

Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati
dandone avviso scritto all'altra parte mediante PEC.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:

1) Capitolato speciale d'appalto e tutti i documenti
di gara;

2) Computo Metrico Estimativo;

3) Offerta migliorativa proposta dall'appaltatore;

4) Cauzione definitiva + Certificazioni ISO 9001:2015
e 14001:2015 ;

5) Patto d'Integrità;

6) Dichiarazione di tracciabilità;

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti
integranti e sostanziali del presente Contratto
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo
stesso, in quanto depositati presso il Soggetto
Attuatore.

Dei documenti sopra citati, è omessa la lettura per espressa dispensa delle parti che dichiarano di ben conoscerli.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Alessandria, ho disposto per la redazione del presente contratto che, compilato mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su n. 70 pagine a video, è da me letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n.82, verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Alla presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante, ho firmato il presente atto informatico con firma digitale.

Ricevuta del: 31/10/2023 ora: 17:33:33

Utc: 1698770007647166

Utc_string: 2023-10-31T17:33:27.647166+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 31/10/2023

Ora invio: 17:33:27

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 119

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 197325408

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 716/2023 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 12411 del 31/10/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	

